



COMUNE DI REVO'

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

(art. 16 L.P. 8.05.2000 n. 4)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd. 28.09.2006

Ripubblicato all'Albo Comunale dal 13.10.2006 al 28.10.2006

CAPO I°

ART. 1

Oggetto delle disposizioni comunali e fonti normative

- 1) Le presenti disposizioni comunali disciplinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Revò con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - tipologie di autorizzazioni, accesso all'attività, subingressi, norme sui procedimenti
 - modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche
 - orari di svolgimento commercio su aree pubbliche
 - tipologie di mercati e posteggi isolati
 - determinazione numero e tipologia, dimensione dei posteggi da destinare al commercio su aree pubbliche
 - criteri, limiti, modalità per l'assegnazione dei posteggi e modalità di concessione degli stessi
 - criteri per il funzionamento dei mercati
 - criteri, limiti, modalità per istituzione, spostamento e ampliamento dei mercati.
- 2) Le presenti disposizioni sono redatte in conformità ai seguenti provvedimenti ed atti normativi di fonte superiore:
 - a) L.P. 8 maggio 2000 n. 4 che nel testo sarà indicata come "Legge"
 - b) Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 32-50/Leg. dd. 18.12.2000 "Regolamento di esecuzione della L.P. 8.08.2000 n. 4" che nel testo sarà indicato come "Regolamento"
 - c) "Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 3202 del 30.11.2001 che nel testo saranno indicati come "Indirizzi".
- 3) Per tutto quanto non previsto nella presente disciplina si applicano le disposizioni contenute nelle fonti normative di cui al comma 2.

Le presenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche nel testo saranno indicati come "disposizioni comunali".

ART. 2

Tipologie di autorizzazione

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previste dall'art. 15 della Legge, sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici previsti dall'art. 7 della Legge:

alimentare e non alimentare.

Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica mediante posteggio sono rilasciate con riferimento alle tipologie di posteggio previste dall'art. 10 delle presenti disposizioni comunali.

L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche esclusivamente **in forma itinerante** è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica o dal Comune dove la società ha sede legale. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori e nei locali dove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago o di consumo di alimenti e bevande.

L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante **posteggio** sul territorio del Comune di Revò è rilasciata dal Comune di Revò ed è valida per il territorio comunale. Essa abilita anche all'esercizio del commercio itinerante negli altri Comuni della Provincia di Trento.

Le autorizzazioni ad esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio devono recare l'indicazione del posteggio assegnato; non sono valide le autorizzazioni prive di tale indicazione.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del D.Leg.vo 114/1998.

Qualora il richiedente intenda effettuare oltre alla vendita di prodotti alimentari, anche la somministrazione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per entrambe le attività.

ART. 3 **Norme sui procedimenti**

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, commi 2 e 3 della Legge sono esaminate entro sessanta giorni dalla presentazione.

Le domande di autorizzazione per le quali il Comune non comunichi provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione, devono ritenersi accolte.

Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge può essere ottenuta con riferimento a più posteggi del medesimo mercato o di diversi mercati dello stesso comune, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti di autorizzazione quanti sono i posteggi concedibili.

L'esercizio effettivo dell'attività di vendita su aree pubbliche è in ogni caso subordinato al rispetto della normativa igienico sanitaria.

Le domande di assegnazione di posteggio per i **mercati saltuari** devono essere presentate: entro il 31 gennaio di ogni anno per la Fiera di Marzo ed entro il 30 giugno di ogni anno per la Fiera di Settembre. Gli operatori titolari di concessione di posteggio decennale ai fini della partecipazione alle edizioni successive alla prima devono presentare entro i rispettivi termini del 31/01 e 30/06, comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione. Il mancato o ritardato invio della conferma di partecipazione comporta l'esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno in corso e la revoca della concessione per la residua durata della stessa.

L'assenza ingiustificata o giustificata ma inviata oltre il termine di 7 giorni, comporta la revoca della concessione per la residua durata della stessa.

La comunicazione relativa al subingresso è inoltrata al Comune competente entro 180 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o di affitto di azienda ovvero dal decesso del dante causa.

L'esercizio del commercio su area pubblica da parte del subentrante per causa di morte, il quale non sia in possesso dei requisiti professionali obbligatori ed intenda operare quale ditta individuale, è subordinato all'annotazione provvisoria del trasferimento dell'autorizzazione, da effettuarsi dal Sindaco competente, previa esibizione della richiesta di iscrizione ai corsi professionali abilitanti.

ART. 4

Accesso all'attività e subingresso

Per l'accesso all'attività commerciale si fa riferimento ai requisiti previsti dall'art. 6 della Legge.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento il trasferimento in gestione o in proprietà di una azienda per il commercio su aree pubbliche comporta oltre al trasferimento dell'autorizzazione, anche il trasferimento della concessione di posteggio nonché dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio da parte del dante causa.

Il titolare di un'azienda munita di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più di tali autorizzazioni ed il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

ART. 5

Esercizio commercio in forma itinerante

Per commercio itinerante ai sensi dell'art. 17 del Regolamento si intende il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'utilizzo di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.

I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) della Legge, e di agricoltori di cui al D. Leg.vo 18/05/01 n. 228 che esercitano il commercio in forma itinerante e/o al domicilio dei consumatori non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno, intendendosi per punto la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno 500 metri.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante l'uso di veicoli ed automezzi è inoltre subordinato al rispetto delle norme relative al codice della strada.

ART. 6

Permessi temporanei

I permessi temporanei all'esercizio di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 25 del Regolamento possono essere rilasciati dal Sindaco in occasione di ricorrenze tradizionali o di manifestazioni straordinarie o di particolare interesse nel limite dei posteggi appositamente previsti dal comune e sono validi per la sola durata delle predette manifestazioni.

I permessi temporanei vengono inoltre rilasciati per la partecipazione ai posteggi isolati temporanei ed ai mercati temporanei.

ART. 7

Orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche

1. L'orario di svolgimento dei mercati, dei posteggi isolati nonché del commercio in forma itinerante e/o al domicilio dei consumatori, è stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, nel

rispetto della normativa provinciale vigente in materia di commercio ed in conformità all'art. 7 degli Indirizzi.

2. L'ordinanza sindacale di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche.

ART. 8

Pubblicità dei prezzi

1. In conformità all'articolo 22 della Legge, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio sugli automezzi attrezzati, sui banchi di vendita o su attrezzature equivalenti ovunque collocati debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari identici dello stesso valore di un medesimo articolo, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenete l'indicazione del prezzo.

CAPO II^ - MERCATI

ART. 9

Definizioni

1) mercati periodici:

Sono quelli in cui è prevista la presenza sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attività di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) della Legge, nei giorni stabiliti e secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche per periodi stagionali.

Ai sensi dell'art. 1 degli indirizzi gli stessi si suddividono in:

a) mercati di servizio

hanno lo scopo di corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla rete commerciale locale

b) mercati specializzati

sono riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti, la loro istituzione è finalizzata alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali e agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione richiede un elevato grado di specializzazione

2) mercati saltuari:

Sono comunemente detti "fiere" e si svolgono di norma con cadenza annuale o comunque con cadenza superiore a quella mensile in occasione di festività locali o per motivi di tradizione

3) posteggi isolati:

sono i posteggi utilizzati con frequenza periodica, assegnati in un'area in cui sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno

4) mercati e posteggi isolati temporanei

possono essere istituiti in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili, oppure in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente, come le sagre o iniziative analoghe.

Agli assegnatari di tali posteggi è rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 6.

ART. 10

Tipologie di posteggio

Nei mercati saltuari, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 degli Indirizzi, sono previste le seguenti tipologie di posteggi:

a) generi alimentari

b) generi non alimentari.

Le tipologie di posteggio previste dal presente articolo costituiscono obbligatorio riferimento ai fini della conversione delle autorizzazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del regolamento.

ART. 11

Criteri, limiti e modalità per l'istituzione e l'ampliamento dei mercati

1. Il comune può provvedere all'istituzione di nuovi "mercati di servizio" con frequenza periodica, al fine di corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla rete commerciale locale, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, per promuovere la valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici e di località a vocazione turistica o per favorire la riqualificazione di particolare ambiti urbani.
2. L'istituzione di "mercati specializzati", sia a carattere periodico che saltuario, intesi come mercati riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti, è finalizzata alla promozione e vendita di particolare prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione.
3. All'eventuale istituzione di nuovi "mercati saltuari" (comunemente detti "fiere") con scadenza annuale è possibile provvedere da parte del Comune allo scopo di ripristinare mercati preesistenti effettuati in base a tradizioni locali cadute in disuso nel corso del tempo, mentre l'ampliamento dei mercati saltuari esistenti ed attivi potrà essere previsto, qualora sussista la disponibilità di aree idonee, allo scopo di potenziarne l'attrattività complessiva.
4. I "mercati temporanei" e i "posteggi isolati temporanei" possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili.
5. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
6. Ai fini dell'istituzione di nuovi mercati e dell'ampliamento di quelli esistenti i comuni tengono conto della disponibilità di aree pubbliche adeguate in relazione alla frequenza e all'ampiezza prevista per i mercati stessi e degli obiettivi di programmazione urbanistica adottati dai medesimi ai sensi degli articoli 4, 7, 8, e 9 dei "criteri i programmazione urbanistica del settore commerciale" di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 dd. 16 febbraio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
7. E' ammessa la contemporanea presenza, sulla medesima area, di mercati di servizio e mercati specializzati, purchè i rispettivi posteggi siano concentrati in specifiche zone.
8. All'istituzione di nuovi mercati di servizio e saltuari, all'ampliamento di quelli esistenti e all'approvazione dei provvedimenti attuativi dei presenti indirizzi il Comune provvede dopo aver acquisito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche.

ART. 12

Criteri, limiti e modalità per lo spostamento e l'eventuale soppressione dei mercati

1. Lo spostamento di sede dei mercati esistenti è consentito, previa approvazione di motivato provvedimento comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge e dell'articolo 24, comma 3 del regolamento della legge, con l'osservanza delle seguenti modalità e limiti:
 - a) Lo spostamento forzoso deve essere motivato da prevalenti ragioni di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per l'esecuzione di lavori, la risoluzione di problemi di viabilità interna e la tutela della sicurezza pubblica e non può essere disposto al solo scopo di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori esercenti su aree private;

- b) Lo spostamento disposto per ragioni di pubblico interesse deve essere motivato da fatti e situazioni oggettive sopravvenute successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione e, qualora lo spostamento sia disposto temporaneamente per l'esecuzione di lavori che interessano l'area del mercato, deve avvenire previa verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre i tempi di esecuzione dei lavori stessi;
 - c) L'adozione del provvedimento attinente lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato è assunta, fatti salvi i casi di spostamenti urgenti e imprevedibili motivati da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche;
 - d) Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può anche essere disposto a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercantile interessata; in tal caso la nuova area di localizzazione del mercato o di parte dello stesso è scelta dal comune nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11 comma 6;
 - e) Lo spostamento della data di svolgimento dei mercati può essere disposto per motivi contingenti, per evitare la contestualità con festività infrasettimanali, o in via permanente; in quest'ultimo caso lo spostamento può essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste alla lettera d).
2. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento comunale, nei seguenti casi:
- a) Mancanza di domande di partecipazione;
 - b) Revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

ART. 13

Mercati

Sul territorio del Comune di Revò si svolgono i seguenti mercati:

- A) mercato saltuario denominato “Fiera di Marzo”**
- B) mercato saltuario denominato “Fiera di Settembre”**

A) MERCATO SALTUARIO DENOMINATO FIERA DI MARZO

- a) denominazione: Fiera di Marzo
- b) periodicità: annuale
- c) data di svolgimento: lunedì successivo alla Fiera di San Giuseppe di Trento
- d) numero totale di posteggi n. 19 di cui nr. 1 tipologia alimentare e nr. 18 di tipologia non alimentare.
- e) area di svolgimento: P.zza della Madonna Pellegrina – via S. Stefano

B) MERCATO SALTUARIO DENOMINATO FIERA DI SETTEMBRE

- a) denominazione: Fiera di Settembre
- b) periodicità: annuale
- c) data di svolgimento: secondo lunedì del mese di settembre
- d) numero totale di posteggi n. 19 di cui nr. 1 tipologia alimentare e nr. 18 di tipologia non alimentare.
- e) area di svolgimento: P.zza della Madonna Pellegrina – via S. Stefano

ART. 14

Ammissione ai mercati

1. Ai mercati saltuari sono ammessi:
 - a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione per lo svolgimento di tale attività, prevista dall'articolo 15, comma 2 della Legge, che siano titolari di concessione di posteggio ed a condizione che l'autorizzazione riporti gli estremi del posteggio assegnato;
 - b) gli esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti di una o più autorizzazioni di cui all'art. 15, commi 2 e 3 della Legge limitatamente al giorno o ai giorni in cui risultano assenti i titolari della relativa concessione, purchè siano inseriti nella graduatoria di mercato di cui all'art. 3, comma 3 degli indirizzi;
2. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento nessun operatore può utilizzare più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, salvo che si tratti di società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
3. E' autorizzata la continuazione dell'attività nel mercato da parte dell'operatore subentrante ad un esercente già titolare di posteggio nel mercato, purchè lo stesso abbia provveduto alla presentazione della comunicazione relativa al subingresso e della richiesta di volturazione della concessione di suolo pubblico al comune competente ed a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 2 e 5 del decreto legislativo 114/1998; l'attività potrà essere esercitata per il medesimo settore merceologico o tipologia di posteggio per il quale era stata rilasciata l'autorizzazione al subentrante.

ART. 15

Modalità di concessione del posteggio

1. I posteggi sono assegnati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 degli indirizzi nonché negli articoli (16,17,18,19,20) delle disposizioni comunali.
In particolare, le assegnazioni definitive dei nuovi posteggi nei casi previsti dagli articoli (16 e 17) vanno effettuate nel rispetto delle tipologie di posteggio ammesse ai mercati ai sensi degli articoli (10 e 13).
2. **La concessione dell'area relativa ad ogni singolo posteggio nei mercati periodici e saltuari ha la durata di dieci anni** e può essere rinnovata; la scadenza è comunicata per iscritto al titolare della concessione in tempo utile per la presentazione della richiesta di rinnovo.
Le concessioni rilasciate in subingresso o in sostituzione di quelle rinunciate o revocate hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
3. La concessione dell'area relativa ai posteggi isolati ha durata di tre anni e può essere rinnovata. Il Comune è tenuto ad avvisare il titolare della concessione almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa in modo tale da consentirgli la presentazione della richiesta di rinnovo della concessione .

4. Nel provvedimento di concessione è indicato la tipologia merceologica del posteggio predeterminata dal Comune ai sensi dell'articolo (10) delle presenti disposizioni comunali, che va mantenuta anche in caso di subingresso.
5. L'operatore ambulante, pur in possesso di autorizzazione relativa a settori merceologici (alimentare e non alimentare) aventi contenuto più ampio rispetto alla tipologia di posteggio indicata nel provvedimento di concessione, non è abilitato alla trattazione dei relativi prodotti, sul posteggio oggetto della concessione.
6. Gli estremi del posteggio assegnato devono essere annotati sull'autorizzazione in possesso dell'operatore, nonché sul provvedimento di concessione dell'area. La concessione non ha validità al di fuori dell'area riferita al posteggio o ai posteggi oggetto della concessione. Le autorizzazioni prive di tale indicazione non sono valide.
7. Nei provvedimenti di concessione dei posteggi nei mercati saltuari devono essere annotati gli estremi dell'autorizzazione utilizzata.

ART. 16

Criteri di assegnazione dei posteggi relativi a mercati di servizio e saltuari di nuova istituzione

1. I posteggi relativi ai mercati di servizio e saltuari di nuova istituzione vengono assegnati in conformità ad uno o più criteri di priorità stabiliti dall'art. 3, comma 1 degli Indirizzi, che dovranno essere individuati dal Comune attraverso l'atto istitutivo degli stessi o con provvedimento di aggiornamento delle presenti disposizioni comunali.
2. Per l'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, deve essere seguita la procedura prevista dall'art. 23 comma 2 del Regolamento.

ART. 17

Criteri di assegnazione dei posteggi relativi a mercati esistenti

1. I posteggi dei mercati esistenti che si rendessero disponibili per ampliamento, trasferimento o modifica dell'area di mercato, per revoca della concessione o per rinuncia vengono assegnati ai soggetti che risultano validamente inseriti nella graduatoria di mercato formata ai sensi dell'art. 19 delle presenti disposizioni comunali, nel rispetto dell'ordine stabilito dalla stessa.
2. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato, a seguito di richiesta da parte degli stessi, al fine di migliorare la propria posizione, viene effettuato previo accordo fra gli stessi operatori e potrà essere autorizzato dal Sindaco mediante modifica della concessione.

L'Amministrazione comunale, sulla base degli elaborati planimetrici o perimetrazioni approvate, assegnerà i nuovi posteggi conseguenti al trasferimento o alla modifica della relativa area, valutando le richieste degli operatori ambulanti secondo quanto disposto al precedente comma.

ART. 18

Criteria di assegnazione posteggi dei mercati temporanei e specializzati, posteggi isolati e dei posteggi riservati a produttori agricoli.

1. Le assegnazioni dei posteggi dei mercati temporanei e specializzati e dei posteggi isolati dovranno essere fatte tenendo conto della conformità merceologica dei prodotti proposti con le specifiche tipologie di posteggio previste dal presente regolamento o con il relativo atto istitutivo, ed in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
In caso di domande presentate nella stessa giornata la priorità sarà valutata sulla base dell'anzianità di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Ai produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previsti dal decreto legislativo 228/2001 o dalla Legge 59/1963 possono essere assegnati esclusivamente i posteggi ad essi riservati dalle presenti disposizioni comunali. In caso di domande eccedenti il numero di posteggi disponibili sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in caso di parità si darà precedenza ai produttori agricoli che abbiano sede nel Comune di Revò, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sarà valutato prendendo in esame le domande presentate dopo il 1 gennaio dell'anno per il quale viene richiesta l'assegnazione del posteggio.

ART. 19

Graduatorie di frequenza del mercato e assegnazione temporanea posteggi.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, ai sensi dell'ar. 14, comma 2 della Legge è disposta secondo l'ordine **della graduatoria di frequenza del mercato** formata, per ciascun mercato, nel modo seguente:

- l'inserimento in graduatoria è disposto nei confronti dei soggetti muniti di idoneo titolo autorizzatorio che abbiano presentato domanda di assegnazione di posteggio. Sono esclusi dalla graduatoria i soggetti il cui titolo autorizzatorio sia stato revocato o rinunciato ovvero non abbiano partecipato ad alcuna operazione di assegnazione di posteggi per almeno due anni consecutivi;
- per ogni giornata di frequenza o di effettiva presenza alle operazioni di assegnazione dei posteggi (comunemente denominate "spunta") eseguite dagli organi di vigilanza: *punti 0,1*.
Detta operazione deve avvenire nell'ambito dell'orario di accesso al mercato previsto ai sensi dell'articolo 22 della presenti disposizioni;
- al fine di ottenere l'assegnazione del punteggio, ciascun commerciante dovrà essere presente **con l'autorizzazione originale**. Alle operazioni di assegnazioni dei posteggi in sostituzione del titolare dell'autorizzazione è ammessa la presenza dell'eventuale coadiutore familiare o dipendente regolarmente iscritto all'INPS ovvero di uno dei soci comandatari della società in accomandita semplice o di uno dei soci della società in nome collettivo che siano anche soci lavoratori.
E' esclusa qualsiasi forma di rappresentanza o di delega ad altri soggetti e l'attribuzione di punteggio ad operatori non in grado di collocare il banco di vendita e di esporre la merce all'atto dell'assegnazione temporanea del posteggio;

- è fatto salvo il punteggio acquisito dagli operatori nella graduatorie dei singoli mercati fino alla data di entrata in vigore delle presenti norme, e determinati in base alla L.P. 22.12.1983 n. 46 e s.m. ed al relativo Regolamento di Esecuzione;
- a parità di punteggio risultante dalla graduatoria predisposta dal presente articolo sarà data precedenza all'operatore in possesso della maggiore anzianità di rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e all'ordine cronologico di presentazione della domanda di assegnazione di posteggio;

Nell'assegnazione dei punteggi l'anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa viene determinata non computando i periodi di sospensione dell'attività connessi ad eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 20.

La graduatoria di cui al presente articolo è aggiornata una volta all'anno per i mercati saltuari.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi di cui al primo comma è disposta indipendentemente dal rispetto delle tipologie di posteggio stabilite dagli articoli (10 e 13)

La graduatoria di frequenza di mercato, di cui al presente articolo, viene utilizzata anche per l'assegnazione dei posteggi di cui all'art. 17 delle presenti disposizioni.

ART. 20

Sospensione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

1. La sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, fino ad un massimo di 20 giorni, è disposta come sanzione accessoria, nel caso in cui al titolare di posteggio sia ordinata la sospensione della attività per infrazioni di particolare gravità o per recidiva ai sensi dell'art. 20, 2° comma, della Legge.
La sospensione dell'autorizzazione comporta il ritiro della medesima da parte del sindaco che ha provveduto al suo rilascio per il periodo di tempo della sospensione stessa con le modalità fissate dal sindaco stesso con il provvedimento di sospensione.
2. La sospensione della concessione di posteggio può essere disposta per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge. In tal caso il titolare della concessione ha titolo ad ottenere, per il tempo della sospensione, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale, secondo le modalità previste dall'art. 24, comma 3 del regolamento.

ART. 21

Revoca dei posteggi

1. La revoca della concessione di posteggio può essere disposta per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge. In tal caso il titolare della concessione ha titolo ad ottenere, in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale, secondo le modalità previste dall'art. 24, comma 3 del regolamento.

3. La revoca della concessione di posteggio è disposta nel caso di assenza dal mercato per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 24, comma 1, del regolamento, ove l'assenza sia imputabile al titolare della concessione. Per disporre la revoca deve essere osservata la procedura prevista dall'art. 5 del regolamento.

ART. 22

Orario di accesso ed uscita dal mercato

1. L'accesso al mercato e l'allestimento dei banchi è consentito nella mezz'ora antecedente l'orario di svolgimento del mercato stabilito dal sindaco ai sensi dell'art. 7 delle disposizioni comunali mentre lo sgombero dell'area deve essere concluso entro 1 ora dall'orario di chiusura del mercato.
2. Gli operatori non possono abbandonare di propria iniziativa il mercato prima dell'orario di chiusura, salvo casi di provata forza maggiore (quali intemperie che mettono in pericolo la staticità delle installazioni o arrecano danni alle merci, - condizioni di salute personale, di familiari ecc.), preventivamente autorizzati dal personale preposto alla vigilanza.

ART. 23

Dimensione dei posteggi

1. I posteggi, indipendentemente dal numero dei prodotti autorizzati alla vendita, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella planimetria allegata al provvedimento di localizzazione del mercato e/o dei posteggi di cui all'art. 13 delle presenti disposizioni comunali.
2. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio netto di almeno 50 (cinquanta) centimetri.
3. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
4. La lunghezza frontale del banco, non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

ART. 24

Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo nelle strade o aree riservate al mercato salvo persone autorizzate dal Sindaco con apposita ordinanza. Tale divieto è, di volta in volta, segnalato con opportuni sbarramenti a cura del Comune ed attuato anche mediante sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in particolare in materia di sicurezza e circolazione stradale.

2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

ART. 25

Allestimento dei banchi

1. Gli operatori devono essere muniti, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti previsti dall'art. 29 delle presenti disposizioni comunali e quelli eventualmente previsti dal regolamento comunale di polizia urbana, pubblica sicurezza o da disposizioni emanate dall'autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza abbandonare al suolo carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.
6. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo che le loro estremità si elevino dal suolo almeno metri due, che non siano di ostacolo al passaggio, che non costituiscano pericolo per alcuno e che non impediscano la visuale degli altri posteggi.

ART. 26

Servizio di pulizia del mercato

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio in adeguati contenitori, mentre all'asporto dei contenitori dei rifiuti e alla pulizia dell'area di pertinenza provvede il Comune.

ART. 27

Limiti e divieti

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) ingombrare i varchi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione pedonale;
 - b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie;
 - d) tenere cani od altri animali;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare tassi eccessivi di emissioni gassose, come previsto dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

- g) utilizzare bruciatori e analoghe attrezzature realizzate o installate in difformità alle norme di sicurezza.
3. Su aree pubbliche è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi.

ART. 28

Norme igienico sanitarie.

Per quanto riguarda le norme igienico sanitarie per il commercio su aree pubbliche con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- requisiti delle aree pubbliche nei quali si effettua il commercio al dettaglio di generi alimentari mediante posteggi singoli o mercati
- requisiti delle costruzioni stabili o dei negozi mobili o dei banchi temporanei utilizzati per la vendita
- modalità di effettuazione della vendita e somministrazione di sostanze alimentari
- sostanze alimentari ammesse

si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 29

Canone di posteggio e tassa di occupazione suolo pubblico

1. I titolari di concessione per il posteggio nei mercati e/o nei posteggi isolati e gli operatori che occupano i posteggi per sostituzione temporanea degli assegnatari devono corrispondere al Comune il canone per la concessione di posteggio di cui all'art. 16, secondo comma della legge nell'importo a metro quadrato **determinato dal Consiglio Comunale**, nonché la tassa per l'occupazione del suolo pubblico di cui al Testo Unico della Finanza locale.
2. La riscossione delle tasse suddette verrà effettuata nei singoli giorni di mercato, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e dai regolamenti vigenti in materia.
3. L'abbandono anticipato del posteggio anche per causa di forza maggiore non comporta la restituzione del canone e della tassa di cui al comma 1.
4. Il canone per la concessione del posteggio di cui all'art. 16, secondo comma della Legge a partire dall'anno successivo a quello della sua determinazione o revisione, è aggiornato tenendo conto dell'aumento dei prezzi al consumo rilevato dal Servizio Statistica della P.A.T. e registrato successivamente all'ultimo adeguamento.

ART. 30

Responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, nè per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori ambulanti sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

CAPO III°

ART. 31

Sorveglianza

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria.
2. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnato dal servizio di igiene pubblica, dal servizio veterinario oltre che eventualmente dal personale di cui al comma 1.

ART. 32

Sanzioni

1. Gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche dovranno attenersi alle norme disciplinanti il commercio al dettaglio e specificamente il commercio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del presente Regolamento, alle direttive impartite dall'Autorità comunale e alle leggi speciali che disciplinano la vendita di particolari prodotti.
2. Gli eventuali trasgressori saranno puniti con l'applicazione delle sanzioni previsti dalle singole norme ed in particolare per quanto riguarda la violazione delle norme sul commercio si fa riferimento all'art. 20 della L.P. 4/2000 ed agli articoli 21 e 33 del relativo Regolamento. **Per quanto non diversamente disposto da norme specifiche si fa riferimento alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di servizio.**